

Giurisprudenza nazionale

Cassazione penale, Sez. III, 13 ottobre 2023, n. 41577

Violenza Irrilevanza del consenso del minore infraquattordicenne

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 41577 afferma che è considerato reato indurre una persona a inviare foto di nudo, sottolineando l'irrilevanza del consenso dal momento che nel caso di età inferiore ai 14 anni sussiste la presunzione per la quale il minore di età non è in grado di prestare un consenso valido. Nel perimetro del reato di cui all'articolo 609-bis del codice penale, non è essenziale la presenza del contatto fisico in quanto si ritiene sufficiente il coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa, finendo con il compromettere, quale bene primario, la sua libertà a fronte del soddisfacimento sessuale di colui che ha commesso il reato. Come indicato anche in sentenza, per definire i limiti del consenso del minore di età in relazione alla sfera sessuale, si richiama l'articolo 609-quater del codice penale, *Atti sessuali con minorenni*, nel quale si specifica che il consenso sessuale può essere espresso da un soggetto che abbia compiuto i 14 anni: tale consenso, poi, dovrà essere oggetto di accertamento per rilevare un'eventuale vizio.

Ne consegue che, poiché nel caso specifico la minore di età al momento dei fatti era un soggetto infraquattordicenne e che la richiesta di materiale pornografico proveniva altrettanto pacificamente dall'imputato, non era affatto necessario accertare la sussistenza, da parte dell'imputato medesimo, di una condotta induttiva, tale da viziare il consenso della minorenni, per l'essenziale ragione che la medesima non aveva ancora raggiunto l'età per prestare un valido consenso sessuale.